

**DPR 03/07/1997 Num. 263**

**Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 184). ù  
Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta  
contro talune malattie dei pesci.**

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato C;

Vista la direttiva 93/53/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante attuazione della direttiva 90/667/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE, del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. 1. Il presente regolamento stabilisce le misure di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

CFR DPR 30.12.1992 n. 555 All Unico

Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche;

b) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 1992 e successive modifiche;

c) pesci sospetti d'infezione: i pesci che presentano i sintomi clinici o lesioni postumortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio, tali da far sorgere il sospetto della presenza di una delle malattie dell'elenco I o II;

d) pesci infetti: i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o II È stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame effettuato dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame postumortem;

e) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti d'infezione;

f) aziende infette: aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonché aziende svuotate e non ancora disinfettate.

2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

CFR DPR 30.12.1992 n. 555 Art 2

Art. 3. 1. Tutte le aziende nelle quali sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie dell'elenco I o II devono:

a) essere registrate presso il servizio ufficiale e tale registrazione deve essere tenuta costantemente aggiornata a cura dello stesso servizio;

b) tenere un registro relativo a:

1) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro consegna, il numero o il peso, le dimensioni, la provenienza e i fornitori;

2) i pesci vivi, le uova e i gameti che escono dall'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro spedizione, il numero o il peso, le dimensioni e la loro destinazione;

3) la mortalità constatata.

2. Il registro, di cui al comma 1, lettera b), deve essere costantemente aggiornato a cura del titolare dell'azienda e tenuto a disposizione per essere esaminato in ogni momento, a richiesta, dal servizio ufficiale e deve essere conservato per un periodo di quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione.

Art. 4. 1. La denuncia al servizio ufficiale del sospetto o dell'accertamento di una delle malattie dell'elenco I o II è obbligatoria e immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche. Tale denuncia deve essere trasmessa contestualmente al Ministero della sanit....

CFR DPR 08.02.1954 n. 320 Parte 1

CFR DPR 08.02.1954 n. 320 Parte 2

Art. 5. 1. Qualora in una azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie dell'elenco I, il servizio ufficiale applica immediatamente le procedure ufficiali di indagine atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, effettuando, in particolare, l'esame clinico ed il prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio.

2. Non appena il servizio ufficiale riceve la denuncia del sospetto della malattia pone l'azienda sotto controllo e dispone, in particolare, che:

- a) sia attuato il censimento ufficiale di tutte le specie e le categorie di pesci, registrando per ciascuna di esse il numero dei pesci già morti, infetti o sospetti di essere infettati o contaminati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per documentare dal proprietario o dall'allevatore per documentare l'aumento della popolazione di pesci o i nuovi casi di mortalità constatati durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione del servizio ufficiale;
  - b) siano vietate le entrate e le uscite dall'azienda di pesci, vivi o morti, di uova o di gameti, salvo l'autorizzazione del servizio ufficiale;
  - c) siano eliminati, sotto il controllo del servizio ufficiale, i pesci morti o le loro frattaglie;
  - d) sia subordinata ad autorizzazione del servizio ufficiale, che in tal caso stabilisce le condizioni per prevenire la diffusione dell'agente patogeno, l'entrata o l'uscita dall'azienda di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali i rifiuti;
  - e) sia subordinata ad autorizzazione del servizio ufficiale l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda;
  - f) sia subordinata all'autorizzazione del servizio ufficiale, che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno, l'entrata o l'uscita dei veicoli dall'azienda;
  - g) siano utilizzati agli ingressi ed alle uscite dell'azienda mezzi appropriati di disinfezione;
  - h) sia effettuata l'indagine epizootologica prevista all'art. 8, comma 1;
  - i) siano sottoposte a sorveglianza ufficiale tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera e siano adottate misure atte ad impedire, in assenza di autorizzazione del servizio ufficiale, la fuoriuscita da dette aziende di pesci uova o gameti. Per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può limitare l'applicazione della misura ad una superficie meno estesa in prossimità dell'azienda sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie offra le più ampie garanzie in ordine alla prevenzione della diffusione della malattia Il Ministero della sanit..., ove necessario, informa del sospetto d'infezione i servizi ufficiali degli altri Stati membri o dei Paesi terzi confinanti.
3. In attesa dell'adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi pesce sospetto di aver contratto la malattia adotta le misure utili per conformarsi alle disposizioni previste nel medesimo comma 2, ad esclusione di quella di cui alle lettere h) ed i).
4. Le misure di cui al comma 2 sono revocate solo quando il sospetto della presenza della malattia sia stato ufficialmente escluso.

Art 6. 1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I È ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure nell'azienda infetta:

- a) l'immediata rimozione degli animali delle specie sensibili;
- b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
- c) la distruzione, conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio;

d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentano alcun segno clinico di malattia, il loro abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della commercializzazione o della trasformazione per il consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché:

- 1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati;
  - 2) le operazioni siano effettuate in modo da impedire la diffusione di agenti patogeni;
  - 3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;
  - 4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;
- e) la immediata pulizia e la disinfezione delle vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro dei pesci delle uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno;
- f) la distruzione di qualsiasi materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), o l'effettuazione di un trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;
- g) l'indagine epizootologica, conformemente all'art. 8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui È situata l'azienda infetta devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di cui al comma 1.

3. Il ripopolamento dell'azienda È autorizzato dal servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno nonchÈ l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.

4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto delle misure di cui al presente articolo, quando è necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) adottate da un altro Stato membro.

CFR DLT 14.12.1992 n. 508

Art. 7. 1. Il servizio ufficiale applica le opportune misure qualora i pesci di origine selvatica che non appartengono ad un'azienda nonchè i pesci di lago, stagno o di altri impianti destinati alla pesca sportiva o contenenti pesci ornamentali, siano sospettati di essere infetti o siano infetti. Di tali misure il Ministero della sanitààinformazione alla Commissione e agli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

Art. 8. 1. L'indagine epizootologica riguarda:

- a) il periodo durante il quale presumibilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima di essere denunciata o sospettata;
- b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano uova, gameti e pesci di specie sensibili che possono essere stati infettati;
- c) i movimenti di pesci uova o gameti, di veicoli, di sostanze e di persone che possono aver portato l'agente patogeno fuori dall'azienda in questione o all'interno della stessa;
- d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

2. Qualora dall'indagine risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o da un'altra zona costiera o trasmessa ad un altro bacino imbrifero o ad un'altra zona costiera in seguito al contatto dovuto ai movimenti di pesci, di uova o di gameti di animali, veicoli, persone o in qualsiasi altro modo, le aziende dei bacini imbriferi e le zone costiere in questione sono considerate sospette e sono sottoposte alle misure di cui all'art. 5. Quando la presenza della malattia È confermata si applicano le misure di cui all'art. 6.

3. Il servizio ufficiale, qualora dall'indagine epizootologica emerga la necessità di cooperazione con i servizi ufficiali di altri Stati membri, presta la propria collaborazione e adotta le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

4. Il coordinamento delle misure necessarie a garantire il più rapidamente possibile l'eradicazione della malattia nonchè di quelle relative allo svolgimento dell'indagine epizootologica È effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nel programma di intervento di cui all'art. 15, comma 1.

Art. 9. 1. Il sospetto o la conferma di una delle malattie dell'elenco II in una zona riconosciuta o in una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, comporta l'effettuazione della indagine epizootologica di cui all'art. 8. La riacquisizione delle predette qualifiche sanitarie e subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche.

2. Qualora dall'indagine epizootologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta ovvero trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di pesci, uova o gameti, di veicoli, di persone o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e si applicano le misure appropriate.

3. Il servizio ufficiale può permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano mantenuti all'ingrasso fino a quando raggiungono le dimensioni commerciali.

CFR DPR 30.12.1992 n. 555

Art. 10. 1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infetti da una delle malattie dell'elenco II, il servizio ufficiale dispone:

a) l'indagine ufficiale immediata per confermare o escludere la presenza della malattia, ricorrendo, se del caso, al prelievo di campioni per esami di laboratorio che sono eseguiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale;

b) il censimento ufficiale delle aziende infette, da tenere costantemente aggiornato;

c) la sorveglianza ufficiale delle aziende infette in modo da assicurare che dalle stesse, in deroga all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, siano autorizzati movimenti di pesci vivi, uova o gameti soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano.

2. Il Ministero della sanità, sulla base dei criteri generali stabiliti in sede comunitaria, può predisporre, nelle aziende non riconosciute o nelle zone non riconosciute e per un periodo determinato, un programma facoltativo o obbligatorio di eradicazione delle malattie dell'elenco II, da sottoporre all'approvazione degli organi comunitari. Nel periodo di durata del programma È vietato introdurre, in una zona o in una azienda sottoposta al programma di eradicazione, pesci vivi, uova o gameti provenienti da aziende infette o da aziende di stato sanitario sconosciuto. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea e gli Stati membri dei risultati ottenuti, in sede di comitato veterinario permanente.

Art. 11. 1. I prelievi e gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza delle malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti dalla Commissione europea con decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE e successive modifiche.

2. Gli esami di laboratorio diretti ad individuare la malattia o gli agenti patogeni vengono effettuati dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Se necessario, tali esami devono identificare, in particolare alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno e devono essere confermati dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all'art. 12 nonché, ove occorra, dal laboratorio comunitario di riferimento previsto all'art. 13.

Art. 12. 1. Il laboratorio nazionale di riferimento, di cui all'allegato A, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento ed È responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, stabiliti da ciascuno degli istituti zooprofilattici sperimentali nonché dell'uso dei reagenti; a questo scopo:

a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;

b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati negli istituti zooprofilattici sperimentali;

c) conserva gli isolati dell'agente patogeno della malattia, provenienti da casi confermati nel territorio nazionale;

d) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

e) organizza periodicamente prove comparative.

Art. 13. 1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci È indicato all'allegato B e le sue competenze e i compiti sono riportati all'allegato C.

Art. 14. 1. , vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555 e successive modifiche, nonché contro le malattie dell'elenco I.

2. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della sanità adotta le conseguenti misure di adeguamento.

CFR DPR 30.12.1992 n. 555

Art. 15. 1. Il Ministero della sanità elabora un programma di intervento i cui criteri generali sono fissati nell'allegato D, specificando, nel caso di una malattia dell'elenco I, le modalità di applicazione delle misure previste dal presente regolamento. Il Ministero della sanità può limitarsi all'applicazione dei criteri specifici alle malattie in questione, qualora i criteri generali siano già stati adottati nell'ambito di programmi di lotta predisposti nei confronti di altre malattie degli animali.

2. Il programma deve consentire l'accesso agli impianti e alle attrezzature nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi idonei ad una rapida ed efficace eradicazione dell'epidemia

3. Il programma di cui al comma 1 viene presentato agli organi comunitari per l'approvazione.

Art. 16. 1. Il Ministero della sanità e le altre autorità sanitarie competenti garantiscono la necessaria collaborazione ed assistenza agli ispettori comunitari ed agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli in loco per verificare l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 17. 1. Il Ministero della sanità può introdurre disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente regolamento, nel rispetto delle regole del Trattato dell'Unione europea, informandone la Commissione europea

2. Restano ferme le disposizioni del Ministro della sanità adottate con l'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996.

CFR OM 02.09.1996

Art. 18. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Sono omessi gli allegati).